

(N. 3007)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 3269)

presentato dal Ministro delle Finanze
(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio
(CAMPILLI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla tariffa generale allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:

1° assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 2.

2° assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori di opera; imposta proporzionale per ogni 100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.

La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.

Art. 2.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 della tariffa allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni e sono assoggettate alle normali tasse di bollo.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.